

FOGLIO INFORMATIVO FIDEIUSSIONI DIRETTE AUTOTRASPORTI**Disciplina della trasparenza**

(le condizioni di seguito pubblicate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art.1336 c.c.)

Vers. N. 12 aggiornato al 11/03/2024**INFORMAZIONI SUL CONFIDI****UNI.CO. S.c.**

Sede Legale e Amministrativa: Via Sandro Totti, 4 - 60131 Ancona Tel. 071 - 2868725 - Fax 071 - 2900812

Sito internet: www.uni-co.eu - e-mail: segreteria@uni-co.eu pec: uni-co@legalmail.it

Registro delle imprese di Ancona n. 01422550424 - R.E.A. n.130141 C.F. e P.IVA 01422550424 - Albo coop. di Ancona n. A100233

Iscritta all'Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 T.U.B. - codice identificativo 19523.0

Compilare nel caso di offerta fuori sede

Dati identificativi del soggetto che entra in contatto con il cliente/socio/cliente:

Nome e Cognome: _____

qualifica (dipendente, agente, altro...) _____ Iscritto all'Albo/Elenco: _____ con provvedimento

n. _____ del _____ telefono: _____ e-mail: _____

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA GARANZIA CONCESSA DAL CONFIDII confidi iscritti nell'albo di cui all'Art.106 TUB, come **UNI.CO. S.C.**, svolgono in misura prevalente l'attività di garanzia collettiva dei fidi.

Tuttavia è previsto (Circ.B.I. 288/2015) che i confidi iscritti all'albo di cui all'art.106 T.U.B. possono, in via residuale, concedere altre forme di finanziamento ai sensi del citato art.106, comma 1, T.U.B.. Il rilascio di crediti di firma, cioè fideiussioni, non dirette a facilitare l'accesso al credito delle PMI rientra pertanto in tale attività residuale.

I crediti di firma sono operazioni con le quali UNI.CO. S.C., per conto del socio/cliente, assume un impegno di pagamento o garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui.

AMMISSIONE SOCIO/CLIENTE

Per ottenere la fideiussione diretta di UNI.CO. S.C. il soggetto deve acquisire la qualità di socio/cliente. All'uopo lo stesso presenta la richiesta di ammissione a socio/cliente all'attenzione degli uffici del confidi con contestuale versamento delle azioni ordinarie e di quanto altro dovuto e previsto dallo statuto sociale e dai regolamenti interni.

La qualità di socio/cliente viene acquisita con delibera degli organi preposti e mantenuta sino al recesso o all'esclusione, a norma dello statuto sociale. L'impresa potrà usufruire anche più volte dell'intervento di garanzia di UNI.CO. S.C.

PRESTAZIONE DI GARANZIA

UNI.CO. S.C. rilascia una fideiussione a beneficio di un terzo, nell'interesse del proprio socio/cliente o di un terzo da esso indicato, a seguito di una richiesta del medesimo socio/cliente. UNI.CO. S.C. adempirà al pagamento dell'importo oggetto della fideiussione, nell'ipotesi in cui si verificano le circostanze previste dal medesimo contratto di fideiussione diretta.

UNI.CO. S.C. non risponderà mai oltre il massimale deliberato.

La delibera di UNI.CO. S.C. per il rilascio della fideiussione diretta verte sulla valutazione del merito creditizio (scoring interno) dell'operazione in richiesta eseguito mediante valutazione della solidità finanziaria dell'impresa e della valutazione dell'operazione proposta. In particolare UNI.CO. S.C. valuta la stabilità finanziaria dell'impresa, la patrimonializzazione, la capacità reddituale dell'attività svolta. In considerazione di tali elementi UNI.CO. S.C. si riserva la facoltà di non deliberare quelle richieste di fideiussione per le quali il merito creditizio è ritenuto insufficiente.

L'impresa prende atto, al momento di presentazione della domanda di fideiussione diretta, che l'efficacia di quest'ultima è subordinata al pagamento del premio fideiussorio e quant'altro previsto dal Confidi medesimo.

PRINCIPALI RISCHI

Tra i principali rischi, va tenuto presente l'obbligo di restituzione al Confidi di quanto corrisposto a seguito dell'avenuta escussione della garanzia rilasciata.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE**COME VENGONO CALCOLATI I DIRITTI DI SEGRETERIA PER RICHIESTA FIDEIUSSIONE DIRETTA**

I diritti di segreteria sono a copertura delle spese sostenute dalla Cooperativa per la raccolta della richiesta di fideiussione e sono riconosciuti a UNI.CO. S.C. al momento del conferimento dell'incarico a titolo di corrispettivo per l'attività necessaria ad eseguire l'incarico.

I diritti di segreteria, per le **fideiussioni dirette autotrasporti**, vengono calcolati sull'importo richiesto, in base alla seguente tabella:

IMPORTO GARANTITO A SCAGLIONI	% sull'importo della fideiussione	Soglia minima *
da 0 a 15.000	1,25%	115,00 €
da 15.001 a 50.000	1,00%	187,50 €
da 50.001 a 100.000	0,75%	500,00 €
da 100.001 a 200.000	0,50%	750,00 €
da 200.001 in poi	0,40%	1.000,00 €

*Le cifre si riferiscono alle soglie minime applicabili per ogni scaglione di importo richiesto al di sotto delle quali non si può scendere. Pertanto, per ogni scaglione, e per gli importi compresi dai minimi e massimi dovrà essere applicata la % provigionale corrispondente. Qualora l'importo calcolato con quella % sia inferiore alla soglia minima indicata dovrà in ogni caso essere applicata la cifra relativa a quella soglia.

In caso di **delibera negativa** da parte della Cooperativa o di **rinuncia** del socio prima della delibera, vengono rimborsate al socio il 50% dei diritti di segreteria già sostenuti dallo stesso.

COME VENGONO CALCOLATE LE COMMISSIONI SU FIDEIUSSIONI DIRETTE

Le commissioni su **fideiussioni dirette autotrasporti** sono determinate in funzione dello scoring, dell'importo della fideiussione e della durata e vengono pagate anticipatamente dall'impresa in un'unica soluzione, per la durata complessiva della fideiussione, prima della sottoscrizione del contratto, mediante bonifico bancario al UNI.CO. S.C., secondo la seguente tabella:

Scoring	% sull'importo della fideiussione (su base annua)
Eccellente	1,50%
Buono	1,60%
Discreto	1,70%
Sufficiente	1,85%
Mediocre	2,00%
Critico	2,15%

Qualora la fideiussione non sia assistita da alcuna controgaranzia le commissioni verranno invece calcolate secondo la seguente tabella:

Scoring	% sull'importo della fideiussione (su base annua)
Eccellente	2,25%
Buono	2,40%
Discreto	2,55%
Sufficiente	2,78%
Mediocre	3,00%
Critico	3,23%

SPESE PER MODIFICHE CONTRATTUALI POST PERFEZIONAMENTO (secondo le modalità indicate nel Foglio Informativo vigente alla data della domanda di "conferma alle modifiche contrattuali")

Il cliente può essere chiamato al versamento di oneri integrativi, laddove dovesse cambiare il rischio originario della garanzia a seguito di modifiche contrattuali post perfezionamento.

Sono previste **due voci di costo** di cui una **fissa** e una **proporzionale**:

- **Una parte fissa (diritti di segreteria per richiesta fideiussione diretta)**, che il cliente dovrà versare in fase di richiesta, calcolata in funzione del rischio residuo come riportato nella seguente tabella

Da 0 sino a 10.000 euro	100,00 euro
Da 10.001 sino a 50.000	150,00 euro
Da 50.001 in poi	200,00 euro

- **Una parte proporzionale (commissioni su fideiussioni dirette)**, che il cliente dovrà versare in fase di perfezionamento della modifica in caso di variazione durata, pari a:
 - 0,8% annuo del rischio in essere in presenza di controgaranzie;
 - 1% annuo del rischio in essere in assenza di controgaranzia.

La commissione sarà calcolata solo in caso di allungamento della durata dell'operazione. Per i casi di modifica intervenuta successivamente al perfezionamento dell'operazione che comunque non comporta allungamento della durata verrà richiesta unicamente la parte fissa (diritti di segreteria per richiesta fideiussione diretta).

CAUZIONI

A seguito di valutazione del merito creditizio, potrebbe essere richiesta, per casi particolari, da parte dell'organo deliberante e in accordo con il Socio, l'acquisizione di una cauzione. Le somme versate a titolo di cauzione resteranno vincolate fino alla liberazione totale di ogni obbligazione, in essere o eventuale, anche per esborsi a titolo di spese di qualsiasi genere, in dipendenza della garanzia versata. In caso di insolvenza da parte del socio, la cauzione sarà restituita ridotta della parte utilizzata a copertura delle perdite causate al Confidi.

AZIONI ORDINARIE

Le azioni ordinarie hanno un valore unitario di 25,82 e l'importo da versare, per i soggetti non ancora soci, sarà pari ad Euro 258,20 (n° 10 azioni). Per i soci, se già in possesso della quota minima, non è previsto nessun versamento, altrimenti si procederà ad integrare la differenza.

I "Clienti non Soci" (clientela che non possiede le condizioni statutarie per associarsi), in luogo delle azioni ordinarie, dovranno versare cauzioni che verranno conteggiate con lo stesso metodo di calcolo previsto per le azioni ordinarie.

INFORMAZIONI AL SOCIO/CLIENTE

Il socio/cliente è al corrente che:

- non sono richieste altre voci di costo al di fuori di quanto sopra;
- Ai sensi dell'Art.119, comma 3 del T.U.B. il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, gratuitamente, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.
- l'impresa richiedente ha diritto di conoscere, precedentemente alla formalizzazione dell'impegno effettuata con l'emissione della fideiussione, le condizioni economiche calcolate in funzione delle specifiche dell'operazione in richiesta.

CONDIZIONI CONTRATTUALI

La garanzia è il contratto per mezzo del quale un terzo (fideiussore) si obbliga personalmente verso il Creditore garantendo l'adempimento di un'obbligazione altrui. La garanzia ha natura personale, perché il creditore può soddisfarsi sul patrimonio personale del Garante e accessoria rispetto all'obbligazione principale, in quanto distinta ma connessa all'obbligazione principale.

A seguito del rilascio della garanzia da parte del Confidi, il Socio/cliente si obbliga a versare quanto stabilito nelle condizioni economiche sopraindicate (il Confidi si riserva il diritto di consentire ai soggetti non ancora Soci il pagamento dei costi di ingresso elencati nella precedente Sezione, contestualmente al versamento delle commissioni e degli altri costi di garanzia).

Sia per diritto, che per Statuto, che per contratto, il Socio/cliente ha l'obbligo di rimborsare gli importi pagati dal Confidi, per qualsiasi titolo o causa, in dipendenza della garanzia, oltre agli eventuali interessi di qualsiasi genere ed altre spese accessorie, e rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione e/o contestazione verso il Confidi circa la fondatezza delle richieste del creditore.

A fronte dell'escussione, il Confidi provvederà al pagamento, salvo che non le venga notificato un provvedimento giudiziale/amministrativo che inibisca il pagamento stesso. Effettuato il pagamento di quanto richiesto, il Confidi assegnerà al socio/cliente un termine di 30 gg. per rientrare della posizione; scaduto detto termine il Confidi procederà alla revoca dell'affidamento.

Il confidi può eseguire il pagamento a favore del creditore a suo insindacabile giudizio, senza avvisare preventivamente il socio/cliente/cliente.

Il confidi si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche contrattuali solo in caso di revisione e/o rinnovo delle fidejussioni rilasciate e ciò nel rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza.

La presente operazione non costituisce credito ai consumatori ai sensi del Titolo VI, Capo II del TUB e delle Disposizioni di Vigilanza per le Banche emanate da B.I..

RECESSO E RECLAMO

Recesso

Il socio/cliente, se non ha in corso operazioni assistite dal Confidi, può fare richiesta di recesso secondo le regole previste nello Statuto Sociale. Il recesso può essere limitato dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto della situazione prudenziale, finanziaria, di liquidità e solvibilità del Confidi secondo quanto previsto dalla normativa legislativa e regolamentare in materia di Vigilanza.

Fatto salvo quanto sopra detto per il recesso del socio/cliente dalla compagine sociale, sia il cliente che la Banca hanno facoltà di recedere dal contratto, in qualsiasi momento, con efficacia anche immediata, dalla fideiussione, ancorché convenuta a tempo determinato; fatta eccezione per quelle fidejussioni il cui testo espressamente preveda l'irrevocabilità della stessa per un tempo determinato.

L'eventuale recesso (fatto salvo il decorso del termine di preavviso dove previsto) e qualsiasi altra causa di scioglimento del presente contratto avranno l'effetto di sospendere immediatamente gli effetti della fideiussione del socio/cliente/cliente e di rendere esigibile l'importo eventualmente dovuto dal socio/cliente/cliente, nonché i relativi interessi, accessori e spese. Il socio/cliente/cliente dovrà rimborsare quanto dovuto entro il giorno successivo alla data di scioglimento del contratto. Il recesso provoca la chiusura del contratto immediatamente.

Procedure di Reclamo

Il Confidi osserva, nei rapporti con il cliente, le disposizioni di legge ed amministrative relative alla trasparenza dei rapporti contrattuali. Nel caso in cui sorga una controversia, tra il Confidi ed il cliente, quest'ultimo può presentare Reclamo all'Ufficio Reclami del Confidi, per lettera Raccomandata a/r indirizzata a: "Ufficio Reclami, Via Sandro Totti,4 cap 60131 Ancona o tramite mail al seguente indirizzo: reclami@uni-co.eu o uni-co.legale@legalmail.it. Il Confidi provvederà ad evadere la richiesta entro 60 gg. Qualora il cliente non fosse soddisfatto, o non abbia ricevuto risposta entro i termini, prima di attivare un procedimento dinnanzi all'autorità giudiziaria, può ricorrere ad uno dei seguenti strumenti:

- RICORSO All'Arbitro Bancario Finanziario (ABF)¹. Per avere informazioni sulla procedura da seguire per rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca D'Italia o direttamente al Confidi². UNI.CO. S.C. mette a disposizione dei clienti, presso i propri locali e sul proprio sito, le guide per l'accesso all'ABF.

- Attivare una PROCEDURA DI MEDIAZIONE³, finalizzata alla conciliazione presso un Organismo di mediazione iscritto nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia. Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia e di rivolgersi all'autorità giudiziaria competente. Qualora invece il cliente volesse esercitare un'azione relativa ad una controversia inerente il contratto finanziario, è tenuto preliminarmente, ai sensi dell'art.84 del D.L. 69/2013, **pena l'improcedibilità della relativa domanda**, ad esperire la procedura di mediazione o ad attivare il procedimento innanzi all'ABF. Per ogni azione e controversia sarà competente il foro di Ancona, fermo restando l'applicabilità dell'art.20 c.p.c. .

ATTESTAZIONE DEL CLIENTE/SOCIO/CLIENTE

Il sottoscritto _____ in proprio/in qualità di legale rappresentante dell'azienda _____ dichiara di aver ricevuto il Foglio Informativo e la guida all'A.B.F. (in caso di offerta fuori sede) o di aver preso visione della Guida A.B.F. nonché di aver ricevuto estratto dello Statuto Sociale; dichiara inoltre di aver visionato e sottoscritto un preventivo contenente le condizioni economiche basate sulle informazioni dallo stesso fornite e di essere consapevole che il contratto definitivo verrà consegnato per la sua accettazione successivamente in quanto la determinazione da parte del Confidi delle condizioni economiche definitive dovrà essere preceduta da un'istruttoria.

Data _____

Firma _____

LEGENDA

Debitore Principale: è il soggetto (il Socio/cliente) di cui il Confidi garantisce l'adempimento.

Confidi: i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi (**Art. 13 D.L. 269/2003 convertito con modificazioni dall'art. 1 Legge 24/11/2003 n. 326**)

Definizione di PMI (cfr. D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005, e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003): La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati, hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro (taI due requisiti entrambi sussistere), hanno il requisito dell'indipendenza (sono considerate imprese indipendenti quelle il cui capitale o i cui diritti di voto non sono detenuti per il 25% o più da una sola o da più imprese non conformi alla definizione di PMI). In particolare, nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro e si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Garante: è il Confidi che ha rilasciato la garanzia nell'interesse del Socio/cliente.

Importo Massimo Garantito: è la somma complessiva (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare in caso di inadempimento del debitore principale.

Socio/cliente: l'impresa che ha aderito al Confidi e che richiede la garanzia al Confidi stesso.

1 Cfr. Provvedimento della Banca D'Italia del 18 giugno 2009 recante "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni di servizi bancari e finanziari.

2 Il ricorso deve essere redatto sulla base del modulo indicato dall'ABF e sottoscritto dal Socio/cliente, deve essere inviato alla segreteria tecnica del collegio competente territorialmente ovvero presentato presso le filiali della Banca D'Italia aperte al pubblico, entro 12 mesi dalla presentazione del Reclamo.

3 D.Lgs n.28 del 04/03/2010 Art.5 comma 1.